

3


CODICE CIVILE

PER

GLI STATI ESTENSI

1851

Seconda Edizione



MODENA

Per gli Eredi Soliani Tipografi Reali

1852

CODE CIV.
ENSE

Fu quindi da Noi disposto, che un nuovo Corpo di Leggi Civili e Criminali colle rispettive procedure venisse compilato da apposita Commissione, e si dovesse desumere in parte dai materiali preesistenti, ed in parte dalle Legislazioni dei Paesi limitrofi, siccome quelli i di cui abitanti hanno coi Nostri Sudditi indole, e bisogni pressochè uniformi.

Essendo già compiuto e da Noi approvato il Codice Civile, e non volendo ritardarne più oltre la pubblicazione,

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto segue:

1. Il Codice Civile per gli Stati Estensi sarà posto in attività col giorno 1 febbrajo del p. v. anno 1852.

2. Le Leggi, le Consuetudini, e tutte le altre Disposizioni Legislative vigenti nelle diverse parti dei Nostri Dominj sopra le materie che formano l'oggetto del nuovo Codice, resteranno col predetto giorno abrogate, salvi i casi in cui lo stesso Codice vi si riferisce.

Il Ministro di Grazia e di Giustizia è incaricato dell'esecuzione del presente Editto, che verrà posto in fronte al nuovo Codice.

Dato in Modena questo giorno 25 Ottobre 1851

FRANCESCO

Le leg
Stato nel
state publ
Un regolat
2. Le le
gislatore c
3. Gli
estero, qua
golarsi, in
delle dispo
4. I ben
ciono alle l
5. Le leg
effetto retr
6. Le leg
Cittadino,
altre leggi,
esse espress

biancherie ad uso della persona, i cavalli, le carrozze, gli equipaggi, le armi, i grani, i vini, e le altre derrate, e nemmeno ciò che forma l'oggetto di una negoziazione.

424. La parola *mobiglia* non comprende se non che i mobili destinati ad uso ed ornato degli appartamenti, come tappezzerie, letti, sedie, specchi, pendole, tavole, porcellane ed altri oggetti di questa natura.

Vi sono pure compresi i quadri e le statue che fanno parte dei mobili di un appartamento, ma non così le collezioni di quadri, di statue, di porcellane, od altre, che possono essere nelle gallerie, o camere particolari.

425. La vendita, la donazione o il legato di una casa *ammobigliata*, non abbraccia che la *mobiglia*.

426. La vendita, la donazione, o il legato di una casa con tutto quello che vi si trova non comprende il denaro, nè i crediti ed altri diritti, i cui documenti possono esistere nella casa medesima: tutti gli altri mobili vi sono compresi.

TITOLO SECONDO.

DEI BENI RELATIVAMENTE A COLORO CHE LI POSSEDONO.

427. I beni mobili, e immobili sono o non sono in proprietà d'alcuno.

428. Non sono in proprietà d'alcuno ma vi possono essere, il tesoro, le cose mobili abbandonate, e le cose perdute;

Gli animali non occupati, che sono l'oggetto della caccia o della pesca.

La facoltà però della caccia e della pesca viene regolata da particolari disposizioni.

429. Sono in proprietà d'alcuno le cose che appartengono allo Stato, alla Chiesa, ai Comuni, ai pubblici stabilimenti, ai privati.

430. Appartengono allo Stato le strade pubbliche, i fiumi e le riviere navigabili o adatte ai trasporti, i siti occupati e poscia abbandonati dal mare, i porti, i seni, le spiagge, le fortezze colle loro fosse e bastioni, e generalmente le parti del territorio non suscettibili di privata proprietà.

431. Appartengono puro allo Stato i beni vacanti, e quelli delle persone che muojono senza eredi, o le cui eredità sono abbandonate.

432. Sono beni della Chiesa quelli che sono consecrati al servizio divino, o destinati al mantenimento dei ministri, o alle altre spese del culto.

433. Sono beni comunali quelli, de' quali la proprietà appartiene al corpo di un Comune, e il prodotto o l'utilità alle persone che lo compongono.

434. I beni dei pubblici Stabilimenti sono quelli la cui proprietà è del corpo delle persone a favor delle quali fu istituito lo stabilimento.

435. I beni che sono dello Stato, della Chiesa, dei Comuni, dei pubblici Stabilimenti, non possono essere amministrati, nè alienati se non se nelle forme, e colle regole che loro sono proprie.

436. I beni, che non cadono sotto alcuna delle classi surriferite, appartengono ai privati.

PARTE SECONDA.

DELLA PROPRIETÀ.

TITOLO UNICO.

DELLE DIVERSE MODIFICAZIONI

DELLA PROPRIETÀ.

437. La proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose a piacimento, purchè non se ne faccia un uso vietato dalle leggi o dai pubblici regolamenti.

438. Chi ha la proprietà d'una cosa non può essere costretto a cederla, nè a permettere che altri ne faccia uso, se non per causa di utilità dello Stato, o di un Comune.